



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò, 2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

Pumenengo, 26.03.2015

Oggetto: Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 612 L. 190/2014)

DECRETO n. 1 del 26 marzo 2015 IL SINDACO

Visti i commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) i quali prevedono che gli enti locali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, mediante un piano operativo, corredato di un'apposita relazione tecnica, che i Sindaci debbano definire ed approvare entro il 31.3.2015;

Dato atto che:

- il comma 611, sopra citato, ha confermato il dettato dell'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244, in ordine alle società ammesse (aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'ente; che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'ente)
- le novità normative traggono diretta ispirazione dal cosiddetto Programma Cottarelli, con il quale si dava a sua volta attuazione all'art. 23 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23.6.2014, n. 89, che stabiliva che tale Programma dovesse trovare attuazione con l'approvazione della legge di stabilità;
- il contesto generale istituzionale di finanza pubblica e i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (legge n. 7.8.1990, n. 241) che ispirano l'azione amministrativa degli enti impongono la revisione del sistema delle partecipazioni locali, al fine di provvedere alla dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali del Comune, operando, altresì, una razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie;

Richiamati:

- l'art. 13, 1o comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
- l'art. 112, 1o comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò, 2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012, che ha sostituito il comma 27 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, definendo nel nuovo testo le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lettera p), della Costituzione;
- lo Statuto del Comune di Pumenengo, ed in particolare l'art. 3 che fra le funzioni dell'Ente prevede segnatamente la promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale, economico;

Tenuto conto:

- del parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, in data 25.6.2008, in ordine al mantenimento delle partecipazioni, nel quale la Corte fornisce elementi utili circa le valutazioni da attivarsi, quali, tra le altre, l'inerenza territoriale e la stretta connessione tra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata;
- del parere della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, in data 14.1.2009, nel quale è stato ulteriormente precisato l'ambito di operatività dell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007, e, in particolare, che:
 - il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici attribuiti ad una pubblica amministrazione;
 - la valutazione di stretta necessità, da effettuarsi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale che vede i comuni titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale;
 - se l'attività societaria non risultasse strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrebbe comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa producesse servizi di interesse generale, intendendosi, a livello comunitario, con questa espressione, sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti, telecomunicazioni, sanità, istruzione, servizi sociali, giustizia e sicurezza, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico);
- del parere della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, in data 2.7.2014, sul concetto di servizi di interesse generale secondo cui, in mancanza di previsioni legislative, i servizi di interesse generale possono essere definiti come attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico in quanto considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche, annoverando in questa categoria sia attività di servizio non economiche, sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale che si identificano in quelle rese nell'ambito di un mercato concorrenziale dove si trovano ad operare sia soggetti privati sia soggetti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e le attività non



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò, 2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

economiche da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale e di equità redistributiva;

Ritenuto, pertanto, necessario avviare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, alla luce delle previsioni contenute nei commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2009 portante la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Pumenengo ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della Legge 244/07 (Legge finanziaria 2008);

Esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, curato dal Segretario Comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria;

Ritenuto, pertanto, di adottare il suddetto piano operativo di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, in ottemperanza al comma 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge n. 190/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2015 in fase di redazione;

DECRETA

Di adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, così come descritto negli allegati al presente Decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che non vengono operate riduzioni o eliminazioni di società o quote societarie di partecipazione, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.04.2009;

Di dare atto che il piano operativo approvato con il presente decreto verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pumenengo.

Di demandare alla Giunta Comunale gli atti inerenti e conseguenti.

IL SINDACO
f.to Salvoni dr.ssa Veronica